

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 54

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(CINGOLANI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CAPPA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(CORBELLINI)

Approvazione dello scambio di Note verbali fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma, il 24-26 settembre 1946, relativo alla sistemazione dei cimiteri di guerra americani in Italia

*Seduta del 1° dicembre 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America inviò a questo Ministero, in data 3 luglio 1946, una nota verbale colla quale trasmise il testo di un progetto di accordo, che il Governo degli Stati Uniti desiderava di concludere con il nostro Governo, relativo alle salme dei caduti delle Forze Armate degli Stati Uniti sepolte in Italia.

Sentiti gli Organi competenti, questo Ministero rispose all'Ambasciata degli Stati Uniti che il Governo italiano desiderava

vivamente di dare onorata sepoltura ai militari americani caduti per la liberazione dell'Italia e che ben volentieri avrebbe accordato ogni possibile agevolazione per venire incontro alle richieste del Governo americano; ma si precisò che tale accordo avrebbe dovuto avere carattere di reciprocità e si fece osservare che lo schema di convenzione proposto era, nella sostanza, unilaterale, in quanto non prevedeva alcuna disposizione per le sepolture dei prigionieri di guerra italiani morti in territorio americano.

Si rilevò che lo schema stesso proponeva di riservare alle Autorità americane speciali diritti e privilegi, nonché l'esenzione dall'osservanza delle leggi e regolamenti locali e un diritto illimitato di esaminare e aprire gli archivi militari e civili, di interrogare cittadini italiani, disposizioni queste che non risultava fossero mai state usate in precedenti accordi internazionali del genere.

Si richiamò, infine, il testo dell'Accordo italo-inglese dell'11 maggio 1922 sui cimiteri di guerra, accordo che avrebbe potuto servire di base per le trattative di quello italo-americano, e si proposero alcune modifiche alle clausole del progetto.

Le nostre osservazioni destarono un vivo disappunto e risentimento presso il Dipartimento di Stato americano, tanto più perché lo stesso Dipartimento, in contrasto con la opinione espressa da quel Ministero della guerra, aveva cercato di evitare di imporci obblighi del genere nel Trattato di Pace.

Da parte americana si rilevò che altri Stati avevano accettato un analogo accordo, senza elevare difficoltà, e si precisò che se il Governo italiano non avesse ritenuto possibile di riesaminare di urgenza la questione, il Dipartimento di Stato avrebbe dovuto

informare il Segretario di Stato, in quel momento a Parigi, per fare inserire un'apposita clausola nel Trattato di Pace.

Si ritenne opportuno, per considerazioni di ordine politico, di venire incontro al desiderio americano; si esaminò nuovamente con l'Ambasciata degli Stati Uniti la questione e, abbandonata la richiesta della reciprocità, in quanto negli Stati Uniti non esistono, come in altri Paesi, cimiteri di guerra italiani, si proposero alcune modifiche che salvaguardavano la sovranità dello Stato italiano.

L'Ambasciata degli Stati Uniti informò che il Dipartimento di Stato era disposto a variare il progetto originale, secondo le nostre ultime richieste.

Venne comunicato alla predetta Rappresentanza che il Governo italiano approvava il nuovo testo e riteneva definito l'accordo italo-americano per i cimiteri di guerra americani in Italia.

A tale nota, l'Ambasciata degli Stati Uniti rispose informando che il contenuto della stessa era stato portato a conoscenza del Governo americano e che l'accordo fra i due Governi su questa questione veniva considerato concluso.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note verbali fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 24-26 settembre 1946, relativo alla sistemazione dei cimiteri di guerra americani in Italia.

### ART. 2.

I rappresentanti designati dagli Stati Uniti, di cui all'articolo 1 della Nota verbale del 24 settembre 1946, godono della esenzione da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli Enti locali.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 24 settembre 1946.

**NOTE VERBALI**  
**RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA AMERICANI IN ITALIA****NOTA VERBALE**

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di accusare ricevuta all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America della Nota verbale n. 654 del 13 settembre 1946, alla quale è allegato il progetto d'accordo bilaterale italo-americano, relativo alla sistemazione dei Cimiteri di guerra americani in Italia, il cui testo è il seguente:

Le disposizioni seguenti regoleranno quanto si riferisce ai resti dei caduti già cittadini degli Stati Uniti e/o che prestarono servizio o seguirono le forze armate degli Stati Uniti e che ora sono sepolti in Italia o in possedimenti o territori che ora o in seguito siano soggetti al controllo del Governo italiano.

**ART. 1.**

Gli Stati Uniti, attraverso i propri rappresentanti debitamente designati, godranno delle seguenti agevolazioni:

a) il Governo degli Stati Uniti avrà diritto a stabilire e mantenere sotto il proprio controllo quei cimiteri provvisori necessari alla inumazione dei caduti ed a procedere alle esumazioni per rimpatri o concentramenti in cimiteri all'estero, e potrà trasportare le salme da altri paesi in e/o attraverso l'Italia ed i suoi territori e possedimenti per inumarle e/o trasferirle;

b) il Governo degli Stati Uniti sarà esentato da tutti le leggi e/o regolamenti nazionali o locali o di altra natura relativi ai permessi per esumazioni e misure igieniche, dietro assicurazione che tali operazioni saranno condotte in modo da non nuocere alla pubblica salute, e dal pagamento di diritti, tasse o imposte per lo spostamento delle salme o per il mantenimento delle tombe;

c) il Governo degli Stati Uniti avrà diritto al libero ingresso ed uscita per il personale, le merci, i trasporti (aerei, ferroviari, animali e/o di navigazione) in servizio o appartenenti agli Stati Uniti, e all'uso di aeroporti, di agevolazioni nei porti, di magazzini, di locali di soggiorno, di uffici, di trasporti ferroviari per via acquatica, e diritto all'impiego in Italia, nei suoi territori e possedimenti, della mano d'opera indispensabile al compimento della propria missione, dietro pagamento di un giusto compenso;

d) il Governo degli Stati Uniti avrà illimitato diritto a ricercare i resti dei componenti le proprie forze armate e/o dei propri cittadini.

e) il Governo degli Stati Uniti avrà illimitato diritto, in cooperazione con le Autorità italiane, di esaminare ed aprire tutti gli archivi militari o civili, che possano essere di aiuto nell'individuare le tombe o nell'identificare i resti del proprio personale caduto, militare o civile;

f) il Governo degli Stati Uniti avrà il diritto di interrogare ed esaminare cittadini italiani e di ricevere deposizioni giurate al fine di condurre ricerche ed identificare i resti dei componenti le sue forze armate e/o dei suoi cittadini.

**ART. 2.**

Il Governo italiano porgerà ogni possibile assistenza nel sistemare e nel conservare gli effetti del personale caduto militare e civile degli Stati Uniti e, dietro richiesta e rilascio di regolare ricevuta, consegnerà ai rappresentanti degli Stati Uniti tutti gli effetti così sistemati e conservati.

**ART. 3.**

Qualora per l'avvenire il Governo degli Stati Uniti intenda stabilire cimiteri permanenti o erigere monumenti in Italia, il Governo italiano eserciterà i suoi poteri di dominio eminente per

l'acquisto di quelle località e per garantire agli Stati Uniti il diritto di usarne in perpetuo, dietro pagamento da parte degli Stati Uniti del relativo costo. Le località acquistate, inclusi i miglioramenti apportativi e gli edifici costruiti in esse, saranno esenti da ogni e qualsiasi forma di tassazione, diretta o indiretta. Il disposto dell'articolo 1, paragrafi *a*, *b* e *c*, si applicherà alla costruzione ed al mantenimento di quei cimiteri permanenti e monumenti che possano ritenersi desiderabili.

Il Ministero degli affari esteri, nel comunicare che il Governo italiano approva il testo sopra riportato, dichiara pertanto di considerare concluso l'Accordo italo-americano per i cimiteri di guerra americani in Italia e coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America i sensi della sua alta considerazione.

Roma, li 24 settembre 1946.

#### NOTA VERBALE

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero italiano degli Affari Esteri, ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota n. 1348 del 24 settembre 1946 relativa all'Accordo bilaterale fra i due Governi riguardante la disposizione e la cura dei resti dei caduti delle Forze armate degli Stati Uniti che sono ora sepolti in Italia.

L'Ambasciata ha comunicato al Dipartimento di Stato il contenuto della nota del Ministero degli affari esteri e, in conformità del paragrafo finale di tali note, l'Accordo bilaterale fra i due Governi sulla questione è considerato concluso.

Roma, 26 settembre 1946.

## NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di accusare ricevuta all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America della Nota verbale n. 654 del 13 settembre 1946, alla quale è allegato il progetto d'accordo bilaterale italo-americano, relativo alla sistemazione dei Cimiteri di guerra americani in Italia, il cui testo è il seguente:

The following shall govern relative to the disposal of the remains of deceased persons who were citizens of the United States and/or who served or who now accompanied the Armed Forces of the United States and are now buried in Italy or any possession or territory now or hereafter subject to the control of the Italian Government.

## ARTICLE 1.

The United States, through its duly designated representatives shall have the following facilities:

(A) The Government of the United States shall have the right to establish and maintain such temporary cemeteries as are necessary for the burial of deceased persons subject to its control and to make exhumations therefrom for repatriation or concentration into their cemeteries abroad, and may move bodies from other countries into and or through Italy and its territories and possessions for interment and/or transshipment.

(B) The Government of the United States shall be exempted from all national, local or other laws and/or regulations relating to the permits for disinterments, sanitation, upon an assurance that such work will be conducted in a manner not detrimental to public health, and from the payment of any duties, taxes or fine on movement of bodies or the maintenance of graves.

(C) The Government of the United States shall have the right of free entrance and exit for all personnel, supplies, transportation (air, rail, animal and/or water) serving or belonging to the United States, and the use of airfields, port facilities, warehousing, living quarters, office space, rail and water transportation and the right to employ labor in Italy, its territories and possessions essential to the accomplishment of its mission, upon payment of just compensation thereof.

(D) The Government of the United States shall have the unrestricted right to search for the remains of members of its armed forces and/or its citizens.

(E) The Government of the United States shall have the unrestricted right, in cooperation with Italian authorities, to examine and open all records, military or civilian, which may be of assistance in locating the graves or identifying the remains of its deceased military or civilian personnel.

(F) The Government of the United States shall have the right to question and examine citizens of Italy and to take affidavits in furtherance of its search for/and identification of remains of members of its armed forces and/or its citizens.

## ARTICLE 2.

The Government of Italy will render all possible assistance in locating and securing the effects of deceased military and civilian personnel of the United States and upon demand and the furnishing of a proper receipt, will turn over to representatives of the United States all effects so located and secured.

## ARTICLE 3.

If in the future the Government of the United States wishes to establish permanent cemeteries or erect memorials in Italy, the Italian Government will exercise its power of Eminent Domain to acquire title to such sites and grant to the United States the right of use therein in

perpetuity upon payment by the United States of cost compensation therefore. Any sites acquired, including improvements thereto and buildings constructed thereon, shall be exempt from any and all form of taxation, direct or indirect. The provisions of Article 1, Subparagraphs A, B and C, will apply in the construction and maintenance of such permanent cemeteries and memorials as may be desired.

Il Ministero degli affari esteri, nel comunicare che il Governo italiano approva il testo sopra riportato, dichiara pertanto di considerare concluso l'Accordo italo-americano per i Cimiteri di guerra americani in Italia e coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti di America i sensi della sua alta considerazione.

Roma, li 24 settembre 1946

#### NOTA VERBALE

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Italian Ministry of Foreign Affairs and has the honour to acknowledge the receipt of the latter's Note No. 1348 of September 24, 1946, relative to the bilateral agreement between the two Governments regarding the disposition and care of the remains of deceased members of the United States Armed Forces who are now buried in Italy. The Embassy has communicated to the Department of State the contents of the note from the Foreign Ministry, and in accordance with the final paragraph of this note the bilateral agreement between the two Governments on this questions is considered concluded.

Rome, September 26, 1946.